



Camera di Commercio  
Verona

## **UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Istruzioni per la compilazione  
dei modelli di Segnalazione Certificata di  
Inizio Attività (S.C.I.A.):

**IMPRESE DI INSTALLAZIONE,  
AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE,  
MANUTENZIONE DI IMPIANTI**

**(D.M. 37 del 22.1.2008**

**entrato in vigore il 27.3.2008)**

**DICEMBRE 2011**

**a cura della Camera di Commercio di Verona**

## INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO .....	2
Attività rientranti nella disciplina dell'installazione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione di impianti.....	3
Definizioni relative agli impianti.....	4
CONSORZI.....	5
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI .....	6
Requisiti tecnico-professionali (art. 4 D.M. 37/08) .....	6
Requisiti previsti dalla normativa "antimafia" .....	8
Perdita dei requisiti.....	8
TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA.....	8
IL RESPONSABILE TECNICO.....	9
Nomina del responsabile tecnico.....	9
Sostituzione e revoca del responsabile tecnico .....	9
REGOLARIZZAZIONE DI IMPRESE GIA' OPERANTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 37/08 IN ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PRIMA ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA L. 46/90.....	10
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE .....	10
Imprese non Artigiane .....	10
Imprese Artigiane .....	11
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL D.M. 37/08 .....	12
RIFERIMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO.....	14

---

**ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA  
DELL'INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI**

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
- B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- G) impianti di protezione antincendio.

Il D.M. 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze: Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

La manutenzione ordinaria degli impianti sopra elencati non comporta l'obbligo di affidare i lavori ad imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08, fatta salva per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato l'applicazione del D.P.R. 30.4.1999 n. 162 e le altre specifiche disposizioni.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del D.M. 37/08.

---

## Definizioni relative agli impianti

Ai fini del D.M. 37/08 si intende per:

- **punto di consegna delle forniture:** il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
- **potenza impegnata:** il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
- **uffici tecnici interni:** strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
- **ordinaria manutenzione:** gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- **impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica:** i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
- **impianti radiotelevisivi ed elettronici:** le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- **impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:** l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- **impianti di protezione antincendio:** gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
  - i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
  - l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

---

**LE IMPRESE INSTALLATRICI** sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività - ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 - all'Ufficio del Registro delle Imprese nella provincia ove hanno la sede legale o all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata la sede operativa-artigiana (utilizzando il modello **S.C.I.A. 37**, disponibile sul sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it)). In essa devono indicare specificatamente per quale lettera e quale voce intendono esercitare l'attività e devono dichiarare, altresì, il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti per gli impianti da realizzare.

**LE IMPRESE NON INSTALLATRICI, CHE DISPONGONO DI UFFICI TECNICI INTERNI** sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'*articolo 4* del D.M. 37/08 (devono pertanto presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando il mod. **S.C.I.A. 37**).

**LE IMPRESE STABILITE IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA** che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

<b>CONSORZI</b>
-----------------

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che esercitano l'attività di impiantisti devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività come tutte le altre imprese (utilizzando il modello **S.C.I.A. 37**, disponibile sul sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) ) e risultare in possesso dei requisiti tecnico- professionali.

---

## ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DI IMPIANTI

### **REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (ART. 4 D.M. 37/08)**

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/08, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali .

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

**I requisiti tecnico-professionali sono**, in alternativa, uno dei seguenti:

**a) Titolo di studio**

- Diploma di laurea in materia tecnica specifica - L'ELENCO INDICATIVO È TRA GLI ALLEGATI ALLA GUIDA

**b) Titolo di studio ed esperienza professionale**

- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività richiesto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di 1 anno; - L'ELENCO INDICATIVO È TRA GLI ALLEGATI ALLA GUIDA

- Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività (relativo a specifico corso della durata di almeno 2200 ore, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale – art. 14 L.845 del 21.12.1978) previo un periodo di inserimento, di almeno almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, c. 2, lettera d) è di 2 anni;

Il periodo lavorativo può essere svolto anche a part-time, ma la durata complessiva dello stesso deve essere equivalente al tempo pieno: pertanto solo sulla base delle ore lavorate, e in riferimento alla tipologia del contratto di lavoro, si potrà stabilire in quanti anni si concretizza il requisito professionale prescritto.

---

**c) Esperienza professionale**

Aver svolto attività lavorativa , alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Il periodo lavorativo può essere svolto anche a part-time, ma la durata complessiva dello stesso deve essere equivalente al tempo pieno: pertanto solo sulla base delle ore lavorate, e in riferimento alla tipologia del contratto di lavoro, si potrà stabilire in quanti anni si concretizza il requisito professionale prescritto.

L'attività deve essere stata svolta:

- nel medesimo ramo dell'attività dell'impresa,
- all'interno di imprese o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti.

I periodi di inserimento di cui alla lettera b) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera c) di cui sopra possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

**d) Riconoscimento titolo estero**

Soggetto per il quale il Ministero competente ha riconosciuto il titolo professionale conseguito all'estero (per informazioni sulla procedura per l'ottenimento del decreto di riconoscimento consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico – <http://www.sviluppoeconomico.gov.it> alla sezione “Per il cittadino”)

---

**e) Casi particolari**

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra impresa del settore
- soggetto già abilitato dalla Commissione della Camera di Commercio o dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato
- titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (12/03/1990) come previsto dall'art. 6 Legge 25/96
- dipendente di impresa/ente non del settore che abbia svolto attività di *impiantistica* nell'ufficio tecnico interno ad esclusione delle attività amministrative- contabili

**REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA "ANTIMAFIA"**

E' necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (normativa antimafia) e successive modificazioni nei confronti dei seguenti soggetti:

- Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia designato quale responsabile tecnico all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di sas o di sapa;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.

**PERDITA DEI REQUISITI**

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge D.M. 37/08 saranno avviate le procedure d'ufficio di rito.

**TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA**

In caso di trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di impiantistica hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata d'inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti da parte dell'Ufficio Registro Imprese o della C.P.A. di arrivo, ma deve soltanto presentare il modello d'iscrizione e pagare i diritti relativi all'iscrizione. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.



---

## IL RESPONSABILE TECNICO

### NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Al momento in cui una impresa inizia l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti deve presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività utilizzando il modello *S.C.I.A. 37* disponibile sul sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it) dimostrando il possesso dei "requisiti tecnico-professionali" in capo al titolare o legale rappresentante, ovvero nominare il responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane il preposto deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di srl.

Non è ammesso che il responsabile tecnico sia un consulente o professionista esterno.

Si richiede un rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa che si ha quando il responsabile tecnico è, rispetto alla stessa:

- titolare
- amministratore
- socio lavorante
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione.

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di "immedesimazione" deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che gli consenta di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

### SOSTITUZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO

Sia la sostituzione che la revoca del responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando la denuncia/domanda del registro imprese o dell'albo delle imprese artigiane, unitamente al modello *S.C.I.A. 37*, compilato nella sola parte che si riferisce all'evento.

In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data.

#### Avvertenza

In mancanza di responsabile tecnico, o di titolare/legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali, l'impresa NON può continuare l'esercizio dell'attività.

**REGOLARIZZAZIONE DI IMPRESE GIA' OPERANTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DM 37/08 IN ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PRIMA ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA L. 46/90**

Il D.M. 37/08 ha previsto l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina precedente a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, e a categorie di impianti prima esclusi. Pertanto le imprese, che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 risultino aver già svolto tali attività, sono tenute a regolarizzare la loro posizione presentando il modello **DIA REG37**, disponibile sul sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it), accompagnato da idonea documentazione necessaria all'individuazione dell'attività da iscrivere e della persona che assume la qualifica di responsabile tecnico.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE**

I modelli relativi all'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l'imposta di bollo.

Per la nomina, sostituzione e revoca del responsabile tecnico va sempre utilizzato il modello intercalare "P", laddove si utilizzi la modulistica del Registro Imprese.

*Il modello S.C.I.A. 37 va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane. Se la denuncia/domanda viene trasmessa in modalità telematica/informatica il modello, sottoscritto dagli interessati con firma autografa o digitale, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti*

Il **modello S.C.I.A. 37** è disponibile sul sito [www.vr.camcom.it](http://www.vr.camcom.it).

**IMPRESE NON ARTIGIANE**

<b>INIZIO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASF., MANUTENZIONE DI IMPIANTI</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società ed Enti collettivi</b>	<b>Coop.Sociali</b>
<b>Moduli R.I./FEDRA</b>			
▪ Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Modulistica "impiantisti"</b>			
▪ D.I.A. 37	SI	SI	SI
<b>Diritti e altre tasse</b>			
▪ Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	SI	NO	NO
▪ TTCCGG	168,00	168,00	NO

<b>SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società ed Enti collettivi</b>	<b>Coop.Sociali</b>
<b>Moduli R.I./FEDRA</b>			
▪ Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Modulistica "impiantisti"</b>			
▪ D.I.A. 37	SI	SI	SI
<b>Diritti e altre tasse</b>			
▪ Maggiorazione Diritti (€) <sup>2</sup>	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ TTCCGG	NO	NO	NO

<sup>2</sup> da versare indipendentemente dal numero dei preposti nominati

### **IMPRESE ARTIGIANE**

<b>INIZIO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASF., MANUTENZIONE DI IMPIANTI</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società ed Enti collettivi</b>	<b>Coop.Sociali</b>
<b>Moduli R.I./FEDRA</b>			
▪ Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Moduli Artigiani</b>			
Tipo	Iscriz./modifica	Iscriz./modifica	Iscriz./modifica
<b>Modulistica "impiantisti"</b>			
▪ D.I.A. 37	SI	SI	SI
<b>Diritti e altre tasse</b>			
▪ Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	SI	NO	NO
▪ TTCCGG	168,00	168,00	NO

<b>SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società ed Enti collettivi</b>	<b>Coop.Sociali</b>
<b>Moduli R.I./FEDRA</b>			
▪ Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
<b>Moduli Artigiani</b>			
Tipo	Modifica	Modifica	Modifica
<b>Modulistica "impiantisti"</b>			
▪ D.I.A. 37	SI	SI	SI
<b>Diritti e altre tasse</b>			
▪ Maggiorazione Diritti (€) <sup>2</sup>	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ TTCCGG	NO	NO	NO

<sup>2</sup> da versare indipendentemente dal numero dei preposti nominati

## ALLEGATI

### ⚡ **Attenzione:**

In base agli orientamenti ministeriali recentemente espressi e considerato il principio costituzionale dell'autonomia scolastica, si avvisa che il presente elenco è puramente indicativo. Pertanto, gli Uffici competenti si riservano di valutare il piano di studi effettuato in concreto

### TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL D.M. 37/08

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA							
Periti industriali	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ elettronica industriale	×	×				×	×
▪ elettrotecnica	×	×				×	×
▪ energia nucleare	×	×				×	×
▪ fisica industriale	×	×	×	×	×	×	×
▪ informatica	×	×				×	×
▪ telecomunicazioni	×	×				×	×
▪ costruzioni aeronautiche			×	×	×		×
▪ edilizia			×	×	×		×
▪ industria metalmeccanica			×	×	×		×
▪ industria mineraria			×	×	×		×
▪ industria navalmeccanica			×	×	×		×
▪ meccanica			×	×	×		×
▪ meccanica di precisione			×	×	×		×
▪ termotecnica			×	×	×		×
▪ chimica industriale					×		×
▪ industria tintoria					×		×
▪ materie plastiche					×		×
▪ metallurgia					×		×
Limitazioni per maturità tecnica nautica:	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ capitani							×
▪ macchinisti			×	×			
▪ costruttori navali							×

DIPLOMI DI MATURITÀ E QUALIFICA PROFESSIONALE							
Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ tecnico delle industrie elettriche	×	×				×	×
▪ tecnico delle industrie elettroniche	×	×				×	×
▪ tecnico delle industrie meccaniche			×	×	×	×	×
▪ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			×	×	×	×	×
Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ addetto manutenzione elaboratori elettronici	×	×				×	×
▪ installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	×	×				×	×
▪ operatore alle macchine utensili			×	×	×	×	×
▪ installatore di impianti idro-termo-sanitari			×	×	×		×

▪ installatore di impianti idraulici e termici			×	×	×		×
▪ montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	×	×				×	×
▪ installatore di impianti telefonici	×	×				×	×
▪ apparecchiatore elettronico	×	×				×	×
▪ elettricista installatore elettromeccanico	×	×				×	×
▪ operatore elettrico	×	×				×	×
▪ operatore elettronico industriale	×	×				×	×
▪ operatore per telecomunicazioni	×	×				×	×
▪ operatore meccanico			×	×	×		×
▪ operatore termico			×	×	×		×

**Per attività direttamente attinenti il titolo di studio**  
**+2 ANNI continuativi** , alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività (1 anno per gli impianti idrici e sanitari)

**Per attività NON direttamente attinenti il titolo di studio**  
**+3 ANNI continuativi**, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività – parere C.R.A. Regione Veneto

<b>LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI</b>							
<b>Laurea in materie tecniche</b>	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ ingegneria	×	×	×	×	×	×	×
▪ architettura	×	×	×	×	×	×	×
▪ fisica	×	×	×	×	×	×	×
▪ scienze nautiche	×	×	×	×	×	×	×
<b>Diploma universitario</b>	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ ingegneria elettrica	×						
▪ ingegneria logistica e della produzione	×						
▪ ingegneria delle telecomunicazioni	×	×				×	
▪ ingegneria meccanica	×		×	×	×	×	×
<b>Laurea Triennale</b>	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
▪ Architettura della classe di Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (classe 4)			×	×		×	
▪ Ingegneria civile ed ambientale (classe 8)			×	×		×	×
▪ Ingegneria informatica della classe di Ingegneria dell'informazione (classe 9)	×	×					
▪ Ingegneria industriale (classe 10)	×		×	×	×	×	×
▪ Fisica della classe di Scienze e tecnologie fisiche (classe 25)	×	×	×	×	×	×	×
▪ Ingegneria navale (classe 10)	×		×	×	×	×	×
▪ Ingegneria dell'integrazione d'impresa e business (classe 9)	×	×	×	×	×	×	×
▪ Chimica industriale (classe 21)	×	×	×	×	×	×	×

---

<b>RIFERIMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO</b>
---

**- NOTA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 27/06/1990 PROT.5865/CI**

Il Ministero della Pubblica Istruzione risponde al Ministero dell'Industria fornendo l'elenco dei titoli rilasciati dagli Istituti Professionali che possono essere ricompresi tra quelli indicati dall'art. 3 lettera b legge 46/90.

**- IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON UNA SUCCESSIVA NOTA N.2128 DEL 20/07/1990** precisa che tutti i diplomati degli istituti tecnici industriali che abbiano seguito almeno uno dei corsi di-meccanica, elettrotecnica e chimica possono essere ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, riferiti a tutte le tipologie di impianti indicati nell'art.1, in quanto a parere del Ministero sono in grado di acquisire in breve tempo le competenze per gli argomenti non direttamente studiati.

**- IL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 29/07/1994 PROT.8143/C/1/I,** in seguito all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento dell'istruzione professionale , introduce altri titoli abilitanti.

**- IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON NOTA DEL 5/07/1995 PROT.1828/2710** si pronuncia sulla validità della maturità tecnica nautica (capitani, macchinisti, costruttori navali).

**- NOTA DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 4/11/2002 PROT.513626** relativa alla maturità tecnica nautica-aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili (macchinisti)

**- NOTA DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 22/10/2004 PROT.557809** di trasmissione pareri del CUN in materia di diplomi universitari e lauree triennali in Ingegneria informatica, della classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (cl.9), delle lauree in architettura appartenenti alla classe delle lauree in Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (classe 4), delle lauree in Ingegneria civile ed ambientale (cl.8) ed Ingegneria industriale (cl.10) .

**- NOTA DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 16/8/2005(PROT.0007763) E 12/09/2005(0008378)** trasmissioni pareri CUN in merito a lauree triennali: laurea in Scienze dell'Informazione (non abilitante) e Laurea Triennale in Fisica della classe 25 di Scienze e tecnologie fisiche (abilitante per le lettere a,b,c,d,e,f,g)

**- NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT.22/11/2006 N.0010206** di trasmissione parere negativo del CUN (adunanza 4.10.2006) con riferimento alla laurea triennale in informatica (classe 26 Scienze e tecnologie informatiche) che non viene ritenuta abilitante per alcuna delle lettere di cui all'art.1 della Legge 46/90.

**- NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT.22/01/2007 N.0000728** di trasmissione parere positivo del CUN (adunanza 15.11.06) con riferimento alla laurea triennale in ingegneria navale (classe 10 dell'ingegneria industriale) che viene ritenuta abilitante per le lettere a),c),d),e),f),g) di cui all'art.1 della Legge 46/90.

**- NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT.11.04.2007 N.0003700** di trasmissione parere negativo del CUN (adunanza 8.03.2007) con riferimento alla laurea triennale in informatica (classe 26 Scienze e tecnologie informatiche) e la laurea specialistica in informatica (classe 23/S-informatica) che non sono ritenute abilitanti per alcuna delle lettere di cui all'art.1 della L.46/90, confermando così il precedente parere del 4.10.2006 che aveva riguardato la laurea triennale in informatica.

**- NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT. DEL 10.10.2007 N.0009507** di trasmissione del parere positivo del CUN (adunanza 12.09.2007-Prot.937 del 21.09.2007) con riferimento alla laurea triennale in ingegneria dell'integrazione d'impresa e business (classe 9-ingegneria dell'informazione) e con riferimento alla laurea triennale in chimica industriale (classe 21-Scienze e tecnologie chimiche)che sono ritenute entrambe abilitanti per le lettere a),b),c),d),e),f),g) di cui all'art.1 della Legge 46/90.

<b>TITOLO</b>	<b>LETTERE ABILITATE</b>
Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica -classe 10- (18.01.2006)	(a-b-c-d-e-g)

<b>TITOLO</b>	<b>LETTERE ABILITATE</b>
Maturità Professionale IPSIA tecnico dei sistemi energetici	(a)
<b>+ 2 ANNI continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività</b>	

<b>TITOLO</b>	<b>LETTERE ABILITATE</b>
Qualifica professionale IPSIA Frigorista	(c-d-e-g)
Diploma di qualifica professionale di congegnatore meccanico	(f)
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettromeccanico	(a-b-g)
Attestato di qualifica professionale di tecnico impiantista idrotermosanitario	(c-d-e-g)
Attestato di qualifica professionale di bruciatorista (26/10/2005)	( c )
Attestato di qualifica professionale di impiantista di cantiere; meccanico elettricista	(a-g)
Attestato di qualifica professionale di ascensorista manutentore	(f)
Attestato di qualifica professionale di elettricista impiantista di bassa tensione	(a)
Attestato di qualifica professionale di impiantista idrotermoelettrico	(a-c-d-e-g)
Attestato di qualifica professionale di idraulico	(c-d-e-g)
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettronico	(b)
Attestato di qualifica professionale di montatore - manutentore	(f)
Installatore/manutentore di sistemi elettromeccanici (21/05/03)	(a-b-g)
Patentino di abilitazione di I grado rilasciato dal Ministero del lavoro	(c-d-e-g)
Attestato di qualifica professionale di Montatore/Manutentore di circuiti elettronici di base indirizzo elettronico industriale (22/01/2003)	(a-b-g)
<b>+ 4 ANNI consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo alle dirette dipendenze di un'impresa per le attività di cui all'articolo 1, co.2, lettera d) è di <u>2 anni</u>.</b> <b>+ 2 ANNI consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo alle dirette dipendenze di un'impresa per le attività di cui all'articolo 1, co.2, lettera d) è di <u>1 anno</u>.</b>	